DETERMINA N. 20/NOB DEL 5 DICEMBRE 2019

Oggetto: Approvazione dell'accordo con il Comune di Ancona concernente la realizzazione dell'iniziativa "La tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani nelle Marche"

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente determina;

RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di adottare la medesima determina;

VISTE la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) e la legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

VISTO il parere di legittimità e di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia, nonchè l'attestazione della copertura finanziaria previsti dall'articolo 3 della stessa legge regionale n. 30/2016;

DETERMINA

- di approvare l'accordo con il Comune di Ancona concernente la realizzazione dell'iniziativa "La tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani nelle Marche", che si terrà ad Ancona il 6 dicembre 2019, secondo quanto indicato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determina;

- di quantificare in € 1.000,00 la spesa a favore del medesimo Comune;

- di prenotare tale importo sul capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione dei progetti del Garante), codice SIOPE 1040102003, del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

Andrea Nobili

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge. L'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale per i diritti della persona) ha disciplinato il medesimo organismo, al quale ha affidato i compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti.
L'articolo 7 bis della stessa legge regionale n. 23/2008 (Misure contro la discriminazione dei cittadini stranieri immigrati) prevede che l'ufficio del Garante svolge: "ai sensi dell'articolo 44 del d. lgs. 286/1998, le funzioni di informazione e supporto agli stranieri vittime delle discriminazioni dirette ed indirette per motivi razziali, etnici e religiosi di cui al d.lgs. 9 luglio 2003, n.215 (attuazione della direttiva 200/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), nonché delle situazioni di grave sfruttamento indicate all'articolo 18 del d.lgs. 286/1998 citato".
Il medesimo articolo, comma 2, ha affidato al Garante il compito di favorire, per quanto di competenza, l'effettiva possibilità dei diritti di difesa in favore di cittadini stranieri immigrati vittime di discriminazione; di supportare i cittadini stranieri immigrati per l'attivazione dei servizi sociali e degli altri servizi territoriali competenti a tutelare le vittime di discriminazioni e di coordinare la propria attività con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio regionale.
Il Comune di Ancona con mail del 2 dicembre 2019 ha presentato al Garante regionale dei diritti della persona la richiesta di sostenere l'iniziativa denominata "La tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani nelle Marche e Hymn to freedom"che si terrà ad Ancona il prossimo 6 dicembre.
L'iniziativa, rivolta a tutta la cittadinanza, si pone l'obiettivo di informare e sensibilizzare rispetto ai gravi fenomeni della tratta di esseri umani, dello sfruttamento sessuale, del grave sfruttamento lavorativo e dell'asservimento e riduzione in schiavitù a cui sono soggette molte persone in particolare migranti sia provenienti da altri paesi dell'Unione Europea che di paesi terzi, nel territorio regionale.
Tali avvenimenti sono presenti anche nella nostra regione e si manifestano in maniera visibile attraverso la prostituzione di strada e con modalità maggiormente celate in settori economici quali l'agricoltura, l'edilizia, il commercio nonché l'accattonaggio organizzato e forzato.
Il programma dell'evento è piuttosto articolato e si concretizzerà in due differenti momenti: un Convegno rivolto ad operatori del settore e ai cittadini in cui saranno proposti approfondimenti rispetto ai fenomeni in atto e agli interventi che vengono messi in campo a tutela delle vittime (repressione, prevenzione e assistenza); a seguire un concerto di musica jazz-blues in cui verranno proposti brani musicali tratti da storie di schiavitù, segregazione e razzismo.
Alla luce di tutto quanto sopra e considerando che l' iniziativa proposta è in linea con le funzioni proprie dell'ufficio, il Garante ha ritenuto opportuno avviare con il Comune di Ancona una specifica collaborazione, per una spesa complessiva di €. 1.000,00.
A tale spesa si può fare fronte con le risorse iscritte a carico del capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante), Codice SIOPE 1040102003, del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

Il responsabile del procedimento
(Francesca Gasparri)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla presente determina con riferimento alla disponibilità iscritta sul capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante), Codice SIOPE 1040102003, del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

REGISTRATA PRENOTAZIONE DI SPESA
N. 122 DI € 1000,00
A CARICO DEL CAPITOLO N. 101150/7
IN DATA 5/12/19
FIRMA

Il responsabile della Posizione organizzativa
Risorse finanziarie
(Maria Cristina Bónci)

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA

Il sottoscritto esprime parere favorevole di legittimità e di regolarità tecnica della presente determina.

Il dirigente
(Elisa Moroni)

La presente determina si compone di 6 pagine, di cui 3 pagine di allegati.

Il dirigente
(Elisa Moroni)

Allegato 1

Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Ancona per la realizzazione dell'attività di sensibilizzazione ed informazione sulla Tratta di esseri umani, Convegno e Concerto Jazz presso il Museo Archeologico Nazionale delle Marche previsto in data 6 dicembre 2019.

TRA

Il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato "Garante", con sede ad Ancona, in Piazza Cavour n. 23, C. F. 80006310421, rappresentato dall'avv. Andrea Nobili,

E

il Comune di Ancona, di seguito denominato "Comune", con sede in Largo XXXIV Maggio n. 1, C.F. 00351040423, rappresentato dalla dott.ssa Claudia Giammarchi, nata ad Ancona il 10/3/1964, C.F. GMMCLD64C50A271S, in qualità di dirigente della Direzione Politiche Sociali, Servizi scolastici ed educativi,

di seguito congiuntamente indicate come "Parti",

PREMESSO CHE

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- l'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale per i diritti della persona) ha disciplinato il medesimo organismo, al quale ha affidato i compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti.
- l'articolo 7 bis della stessa legge regionale n. 23/2008 (Misure contro la discriminazione dei cittadini stranieri immigrati) prevede che l'ufficio del Garante svolge: "ai sensi dell'articolo 44 del d. lgs. 286/1998, le funzioni di informazione e supporto agli stranieri vittime delle discriminazioni dirette ed indirette per motivi razziali, etnici e religiosi di cui al d.lgs. 9 luglio 2003, n.215 (attuazione della direttiva 200/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), nonché delle situazioni di grave sfruttamento indicate all'articolo 18 del d.lgs. 286/1998 citato";
Il medesimo articolo, comma 2, ha affidato al Garante il compito di favorire, per quanto di competenza, l'effettiva possibilità dei diritti di difesa in favore di cittadini stranieri immigrati vittime di discriminazione; di supportare i cittadini stranieri immigrati per l'attivazione dei servizi sociali e degli altri servizi territoriali competenti a tutelare le vittime di discriminazioni e di coordinare la propria attività con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio regionale;
- il Comune sostiene l'evento culturale, che si svolge ad Ancona il 6 dicembre 2019, denominato "La tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani nelle Marche e Hymn to freedom", intende dare il suo sostegno economico attraverso la formula della concessione di patrocinio e contributo economico così come da deliberazione della Giunta comunale n. 577 del 29 novembre 2019;
- il Comune, con mail del 2 dicembre 2019, ha presentato al Garante regionale dei diritti della persona il modello per la presentazione dei progetti che riporta la richiesta di sostegno all'iniziativa denominata "La tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani nelle Marche e Hymn to freedom", da realizzarsi nell'ambito del progetto Asimmetrie 3 Marche, in co-attuazione con l'Associazione Free Woman, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il progetto Asimmetrie 3 è articolato in una pluralità di iniziative, fra cui quella che si intende sostenere:
  a) Convegno dal titolo: "La tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani nelle Marche: fenomenologia, politiche e attività per prevenire, contrastare e fornire assistenza alle persone vulnerabili" rivolto alla cittadinanza e ad operatori ed operatrici di settore;

b) "Concerto jazz-blues: Hymn to freedom", ispirato ai temi dello sfruttamento, del razzismo e della liberazione dalla schiavitù che comprenderà esecuzioni musicali e letture di brani rivolto alla cittadinanza.

L'intenzione è quella di proporre una giornata legata alla conoscenza e una maggiore consapevolezza del problema della tratta di esseri umani.

- le Parti, ritengono opportuno avviare una specifica collaborazione in merito all' iniziativa da realizzare;
- il Garante e il Comune di Ancona, rispettivamente con determina n. ..../NOB del ..... 2019 e con deliberazione di Giunta n. ..... del ..... 2019 hanno approvato l'accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

Articolo 1
(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2
(Oggetto e finalità)

1. Il presente accordo è finalizzato a disciplinare la collaborazione tra le Parti connessa alla realizzazione dell'iniziativa denominata "La tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani nelle Marche e Hymn to freedom" , di seguito denominata "iniziativa" nell'ambito del Progetto Asimmetrie 3.

Articolo 3
(Impegni delle parti)

1. Per la realizzazione del Progetto le Parti si impegnano, nei rispettivi ambiti di competenza, a garantire le seguenti azioni.
2. Il Garante si impegna:
   a) ad assicurare il contributo tecnico ed informativo per il corretto svolgimento dell' iniziativa;
   b) a collaborare, mediante l'impiego di proprio personale, al buon andamento dell'iniziativa;
   c) a trasferire al Comune, per la realizzazione dell'iniziativa, l'importo massimo complessivo di € 1.000,00.
3. Il Comune si impegna:
   a) a patrocinare l'iniziativa
   b) a svolgere tutte le attività amministrative necessarie a garantire la corretta attuazione dell'iniziativa e, in particolare, a trasmettere al Garante ogni ulteriore dato o informazione richiesti in merito alla piena attuazione dell'iniziativa;
   c) a trasferire il contributo al soggetto attuatore.

Articolo 4
(Responsabili dell'accordo)

1. Sono responsabili dell'Accordo per il relativo ambito di competenza:
   a) per il Garante, l'avv. Andrea Nobili;
   b) per il Comune di Ancona, la dott.ssa Claudia Giammarchi, dirigente della Direzione Politiche Sociali servizi scolastici ed educativi.

Articolo 5
(Durata dell'accordo)

1. L'Accordo è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino alla completa realizzazione del Progetto e, comunque, non oltre il 6 dicembre 2019.

Articolo 6
(Liquidazione)

1. L'importo massimo complessivo di €. 1.000,00 è liquidato al Comune di Ancona entro trenta giorni dalla conclusione del Progetto dietro presentazione di idonea documentazione contabile e amministrativa attestante l'effettivo ammontare delle spese sostenute.
2. L'importo liquidato non può superare le spese sostenute dal Comune.

Articolo 7
(Recesso)

1. Alle parti è data facoltà di recesso dal presente Accordo ai sensi dell'articolo 1373 del Codice civile.

Articolo 8
(Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui si venga a conoscenza nell'ambito del presente accordo, durante la permanenza nelle strutture dell'altro ente, salvo che la divulgazione non sia stata debitamente autorizzata dai relativi responsabili dell'accordo.

Articolo 9
(Responsabilità)

1. Ognuna delle Parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni al personale che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste dal presente accordo.

Articolo 10
(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, ai sensi della vigente normativa.

Articolo 11
(Sicurezza negli ambienti di lavoro)

1. Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), quando il personale di una parte si reca presso la sede dell'altra parte per le attività connesse all'iniziativa, il datore di lavoro, nell'accezione stabilita dalla normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza.

Articolo 12
(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo, fermo restando che per le controversie concernenti l'esecuzione è competente a decidere il Foro di Ancona.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Garante regionale del diritti della persona
Andrea Nobili

Per il Comune di Ancona
Claudia Giammarchi